

NEWSLETTER LAVORO 14 – 2020

- 1. PROROGHE SCADENZE VERSAMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI PER AZIENDE IN CRISI O ATTIVITA' ECONOMICHE CHIUSE EX LEGE**
- 2. SGRAVI INTRODOTTI DALLA NORMATIVA COVID19**
- 3. AMPLIAMENTO PLATEA LAVORATORI AMMISSIBILI AI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE**

1. PROROGHE SCADENZE VERSAMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI PER AZIENDE IN CRISI O ATTIVITA' ECONOMICHE CHIUSE EX LEGE

Di seguito i destinatari e l'oggetto delle proroghe introdotte con il DL

<p>1. soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto all'anno 2019. Vi rientrano anche i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 30 novembre 2019;</p> <p>2. soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree arancioni nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al D.L. 149/2020 ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree rosse.</p>	Contributi previdenziali su retribuzioni di novembre 2020 (INPS, gestione separata, ex-ENPALS, INPGI, operai agricoli)	Scadenza del 16 dicembre rinviata al 16 marzo 2021
	Ritenute alla fonte (es. ritenute su retribuzioni lavoratori dipendenti o assimilati, su compensi lavoratori autonomi, rapporti di agenzia, ecc. erogati nel mese di novembre 2020)	
	Quarta rata contributi previdenziali (in attesa di ulteriori eventuali indicazioni Inps) e ritenute alla fonte (es. ritenute su retribuzioni lavoratori dipendenti o assimilati, su compensi lavoratori autonomi, rapporti di agenzia, ecc.) con scadenza periodo marzo-giugno 2020 e rateizzati a seguito emergenza Covid-19	
	IVA mensile novembre 2020	
	Quarta rata IVA con scadenza marzo-giugno 2020 e rateizzata a seguito emergenza Covid-19	

2. SGRAVI INTRODOTTI DALLA NORMATIVA COVID19

A seguito dell'introduzione di diverse tipologie di sgravi o incentivi e successivi chiarimenti da parte della prassi INPS si riepilogano di seguito le principali caratteristiche di ciascun provvedimento.

TIPO SGRAVIO	CONDIZIONI	ASSETTO E MISURA DELL'ESONERO	PERIODO DI FRUIZIONE	COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI
SGRAVIO SUD	Datori di lavoro che hanno sede operativa o produttiva in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia . Le sedi devono essere censite sul sito INPS e presenti nel modello UNIEMENS. E' necessario che l'UNILAV di assunzione o trasferimento deve essere fatto in una sede di lavoro sita nelle predette regioni.	30% dei contributi totali dei lavoratori in forza nelle regioni del Sud per i mesi di ottobre, novembre, dicembre. Il totale degli sgravi non deve superare EUR 800.000.	Dal 01/10/2020 AL 31/12/2020 (entro F24 del 16/01/2021)	Sgravio cumulabile nel limite di EUR 800.000
ESONERO ALTERNATIVO CASSA DL AGOSTO	Datori di lavoro che nei mesi di Maggio e Giugno 2020 hanno usufruito di un ammortizzatore sociale e che non hanno richiesto e non richiederanno nuovi trattamenti di cassa integrazione o FIS COVID19	L'importo dell'agevolazione è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno	L'importo può essere fruito, fino al 31 dicembre 2020 (entro F24 16/01/2021), per un periodo massimo di quattro mesi e deve essere riparametrato e applicato su base	Sgravio cumulabile nel limite di EUR 800.000
BONUS ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO.	Datori di lavoro che assumono o trasformano personale a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020. Prevede uno sgravio del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino ad un massimo di 4.030 euro. Assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi.	L'incentivo è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro , con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un importo massimo di 4.030,00 euro , riparametrato e applicato su base mensile a partire dalla data di assunzione/trasformazione (671,66€ mensili). In caso di part time deve essere riproporzionato l'importo	6 mesi o 3 mesi massimo in caso assunzione a T.D	Sgravio cumulabile
IO LAVORO	Assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, di under 25 disoccupati oppure di 25 o più anni privi di impiego regolarmente retribuito da 6 mesi.	L'incentivo è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro , con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua , riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione (671,66€ mensili). In caso di part time deve essere riproporzionato l'importo	12 mesi. entro il 28 Febbraio 2022 (mese di competenza Gennaio 2022 per conguagli in uniemens)	Sgravio compatibile con sgravio under 35 che non hanno mai avuto rapporti a tempo indeterminato e con quello per beneficiari del reddito di cittadinanza. SGRAVIO SOGGETTO A DE MINIMIS
ESONERO ALTERNATIVO CASSA DL RISTORI	Datori di lavoro che nel mese di Giugno 2020 hanno usufruito di un ammortizzatore sociale e che non hanno richiesto nuovi trattamenti di cassa integrazione o FIS	in attesa approvazione EU	in attesa approvazione EU	in attesa approvazione EU

3. INTEGRAZIONE SALARIALE

Le ultime disposizioni hanno previsto l'ampliamento della platea dei lavoratori che possono essere messi in cassa integrazione o FIS.

In particolare, possono essere inclusi nei programmi di integrazione salariale anche i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020.

L'ampliamento ha valenza anche sulle integrazioni salariali richieste ai sensi del decreto agosto.

Resta, tuttavia, incertezza sulle modalità e sulle tempistiche per il re-invio di domande già scadute per includere i lavoratori che possono ex post rientrare tra i beneficiari dei piani di integrazione salariale.